

IVA: REGIME DEL MARGINE

01. NOZIONE

Il **regime del margine** è un regime speciale Iva previsto per i *rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione*, la cui disciplina è dettata dagli articoli 36-40 del DL 41/1995. **Lo stesso vale per gli acquisti effettuati da privati.**

La normativa nazionale ha recepito la **direttiva 94/5/Ce** del Consiglio, del 14 febbraio 1994, adottata nel quadro della realizzazione di un sistema comune Iva allo scopo di evitare **“fenomeni di doppia o reiterata imposizione per i beni che, dopo la prima uscita dal circuito commerciale, vengono ceduti a un soggetto passivo d'imposta per la successiva rivendita, con conseguente ulteriore imposizione ai fini Iva in relazione al prezzo di vendita da questi praticato”**. Circolare Minfinanze 177/1995.

Ovviamente, ferma la possibilità per i soggetti interessati di applicare le ordinarie regole Iva, il regime ha un meccanismo di deroga rispetto alle regole generali, ove il meccanismo di calcolo avviene **base da base** e non **imposta da imposta**.

Per la determinazione del **margine** e, quindi, della base imponibile, sono previsti, a seconda della tipologia dei rivenditori e dei beni commercializzati tre diversi meccanismi:

metodo analitico;

metodo forfettario;

metodo globale.

Per meglio definire **“il regime del margine disciplina le cessioni di beni usati, intendendosi per tali quelli che sono suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione;”**, lo stesso è stato esteso anche alle cessioni di beni mobili usati, di oggetti d'arte e di antiquariato e trova applicazione anche nel settore dei veicoli usati.

02. AMBITO OGGETTIVO

Il regime del margine si applica a:

beni mobili usati (suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione);
oggetti d'arte;
oggetti da collezione;
oggetti di antiquariato.

BENI MOBILI USATI

Devono essere rivenduti nello stato originario ovvero previa riparazione. Rientrano nel campo di applicazione del regime in esame anche quei beni che, per effetto della riparazione, sono suscettibili di una diversa utilizzazione, purché abbiano mantenuto le loro caratteristiche tipologiche (per esempio, una credenza che in fase di riparazione diventa libreria).

Sono esclusi i beni ottenuti utilizzando materie o materiali ricavati da altri beni usati (per esempio, una porta ricavata utilizzando più mobili).

RICORDA

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (*cf.* sentenza del 1° aprile 2004, C-320/02), gli animali vivi possono essere considerati "*beni d'occasione*" ai sensi della legislazione europea. Pertanto, il regime del margine può essere applicato anche nel caso di un animale **acquistato da un privato** (diverso dall'allevatore) e rivenduto dopo essere stato addestrato per un utilizzo specifico.

RICORDA ANCORA

I regime del margine può essere applicato anche nel settore dei mezzi di trasporto se non si verificano i requisiti stabiliti per i veicoli nuovi ovvero:
*"i mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso **oltre 6mila km e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione** o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, **ovvero navigato per oltre cento ore, ovvero volato per oltre quaranta ore** e la cessione sia effettuata decorso il termine di tre mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti".*



OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE E DI ANTIQUARIATO

I soggetti che esercitano il commercio dei beni usati possono optare per l'applicazione del regime speciale in esame anche per le cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione importati e per la rivendita di oggetti d'arte a essi ceduti dall'autore o dai suoi eredi o legatari.

Gli oggetti d'arte sono analiticamente indicati nella tabella allegata al DL 41/1995 secondo quanto qui riportato nelle sottostanti tabelle.

OGGETTI D'ARTE:

quadri, collage e quadretti simili (tableautin), pitture e disegni, eseguiti interamente a mano dall'artista, a eccezione dei piani di architetti, di ingegneri e degli altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici e simili, degli oggetti manufatti decorati a mano, delle tele dipinte per scenari di teatro, sfondi di studi d'arte o per usi simili;

incisioni, stampe e litografie originali, precisamente gli esemplari ottenuti in numero limitato direttamente in nero o a colori da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico e fotomeccanico;

opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia, purché siano eseguite interamente dall'artista; fusioni di sculture a tiratura limitata a otto esemplari, controllata dall'artista o dagli aventi diritto (a titolo eccezionale in casi determinati dagli Stati membri, per fusioni di sculture antecedenti il 1° gennaio 1989, è possibile superare il limite degli otto esemplari);

arazzi e tappeti murali eseguiti a mano da disegni originali forniti da artisti, a condizione che non ne esistano più di otto esemplari; esemplari unici di ceramica, interamente eseguiti dall'artista e firmati dal medesimo;

smalti su rame, interamente eseguiti a mano, nei limiti di otto esemplari numerati e recanti la firma dell'artista o del suo studio, a esclusione delle minuterie e degli oggetti di oreficeria e di gioielleria;

fotografie eseguite dall'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto.



OGGETTI DA COLLEZIONE:

francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati o non obliterati ma non aventi corso né destinati ad aver corso; collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico.

OGGETTI DI ANTIQUARIATO:

i beni diversi dagli oggetti d'arte e da collezione, aventi più di cento anni di età.

Da ricordare che **si applica l'Iva nella misura del 10%:**

- per le importazioni (da chiunque effettuate) di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione;
- per le cessioni degli oggetti d'arte, effettuate dagli autori o dai loro eredi o legatari (se soggetti passivi d'imposta).

Per chiudere le ipotesi nell'ambito oggettivo ricordiamo che rientrano nel campo di applicazione del regime del margine **anche:**

le cessioni di contratti di locazione finanziaria acquistati da privati o da soggetti che non hanno potuto detrarre l'imposta, da soggetti passivi comunitari in regime di franchigia, da soggetti passivi che abbiano assoggettato l'operazione originaria al regime del margine;

gli oggetti d'oro o d'argento usati, acquistati da un soggetto "**compro oro**" da un privato consumatore o da un altro operatore che ha applicato il regime del margine, destinati a essere rivenduti senza subire alcuna trasformazione.

03. AMBITO SOGGETTIVO

Il regime *de quo* interessa essenzialmente due categorie di soggetti:

coloro che, per professione abituale, esercitano il commercio (all'ingrosso, al dettaglio o in maniera ambulante) di beni mobili usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione;

coloro che non esercitano per professione abituale attività di commercio dell'usato, ma che, occasionalmente, effettuano cessioni di tali beni. Si tratta, comunque, di soggetti passivi in quanto esercenti attività di impresa, arte o professione.

In ogni caso, condizione essenziale per potersi avvalere del regime del margine **è che i beni siano stati acquistati senza Iva o con Iva indetraibile.**

Quindi occorre aver acquistato:

- da soggetti privati, residenti in Italia o in altro stato Ue;
- da soggetti Iva che non hanno potuto detrarre totalmente l'imposta relativa all'acquisto;
- da soggetti Iva, residenti in Italia o in altro stato Ue, che hanno applicato, a loro volta, il regime del margine;
- da soggetti passivi Ue operante in regime di franchigia nel proprio Stato membro.

04. IL REGIME DEL MARGINE

Nell'ambito del **regime del margine**, è assoggettato a Iva il solo utile lordo realizzato dal rivenditore ovverosia

la differenza (margine) tra il prezzo di vendita e quello di acquisto

Aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie.

Tale modalità di imposizione, come già anticipato, **consente di evitare la doppia tassazione dei beni usati** (nonché degli oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione), di quei beni, cioè, per i quali il rivenditore, nel momento dell'acquisto, **ha pagato un prezzo normalmente comprensivo di Iva che non è stata oggetto di rivalsa.**

Ove si assoggettasse a Iva l'intero corrispettivo della rivendita, su determinerebbe una duplicazione dell'imposta.

Per la determinazione dell'imposta commisurata al margine, il legislatore ha previsto tre diversi metodi:

analitico;

forfettario;

globale.

05. IL METODO ANALITICO

Il **metodo analitico** di cui all'articolo 36 comma 1 del DL 41/1995, è il metodo ordinariamente applicato da coloro che operano nel settore **dei beni usati** e consiste nella determinazione analitica del margine, in quanto **la base imponibile su cui calcolare l'imposta viene individuata per ogni singola operazione di rivendita**. I valori di acquisto e rivendita (più spese di riparazione e accessorie) dovranno essere considerati al lordo dell'Iva.

Sono, pertanto, ipotizzabili **due situazioni**:

margine positivo (prezzo di vendita > prezzo di acquisto). L'imposta dovuta si calcola su tale differenza positiva, da cui, però, è necessario prima scorporare l'Iva, per visionare il procedimento si può consultare l'apposita **Scheda** in questa stessa *Sezione*;

margine negativo (prezzo di vendita < prezzo di acquisto). In tal caso, non è dovuta alcuna imposta e in sede di liquidazione il margine sarà considerato pari a zero.

Applicando il metodo analitico, ogni singola operazione va trattata separatamente e, quindi, non è ammessa la compensazione tra margini positivi e margini negativi.

COSTI RITENUTI AMMISSIBILI DAL LEGISLATORE

SPESE DI RIPARAZIONE	SPESE ACCESSORIE
Tutte le spese di riparazione e restauro inerenti il bene	Oneri tributari Costi di intermediazione Spese peritali Spese notarili Spese di trasporto, ecc

RICORDA Trattandosi di spese aggiuntive al costo del bene non danno diritto alla detrazione dell'Iva perché nel regime i **calcoli avvengono al lordo** dell'Iva corrisposta.

La circolare MinFinanze 177/1995 ha chiarito questo ed altri aspetti ivi compresa la distinzione tra spese accessorie che devono afferire all'acquisto e non alla cessione del bene.

06. METODO ANALITICO MODALITA' DI REGISTRAZIONE

Per il metodo analitico le modalità di registrazione delle operazioni sono dettate **dal secondo comma dell'articolo 38 del DL 41/1995**.

Tali soggetti devono istituire un apposito registro (alla stregua di carico e scarico) in cui annotare le operazioni di acquisto e di cessione, specificando:

data dell'operazione;
natura, qualità e quantità dei beni acquistati o ceduti;
prezzo di acquisto, al lordo dell'eventuale imposta;
spese accessorie concernenti gli acquisti;
costi, al lordo dell'eventuale imposta, relativi alle riparazioni effettuate sui beni acquistati;
corrispettivo, comprensivo dell'imposta relativa alla cessione;
differenza tra tali ultimi importi (margine conseguito).

Le annotazioni relative alle cessioni devono essere eseguite **entro il primo giorno non festivo successivo** a quello di effettuazione delle operazioni.

Le annotazioni relative agli acquisti dei beni devono invece essere eseguite **entro quindici giorni dall'acquisto** stesso e comunque non oltre la data di cessione.

Entro i termini previsti per le liquidazioni mensili e trimestrali, il contribuente è tenuto a effettuare una ricognizione dei singoli margini positivi conseguiti nel periodo per procedere alla liquidazione dell'imposta.

Le regole sopra descritte non trovano applicazione nelle ipotesi di cessioni di beni rientranti nel regime del margine effettuate in via occasionale da contribuenti che non svolgono abitualmente il commercio dei detti beni. *"In tali ipotesi, gli elementi necessari per l'individuazione del margine, e il margine risultante, devono essere distintamente indicati con le modalità e nei termini stabiliti per le liquidazioni periodiche, nel registro usualmente utilizzato dal cedente nell'esercizio della propria attività"* (cfr circolare min. già citata), tenendo naturalmente conto dei margini positivi ai fini delle liquidazioni periodiche dell'imposta.

7. IL METODO FORFETTARIO

Il **metodo forfettario** è indicato dal **comma 5 dell'articolo 36 del detto DL 41/1995**.

Si tratta di quelle ipotesi in cui risulta particolarmente difficoltoso calcolare il margine in maniera analitica, per ovviare, il legislatore ne ha fissato in via presuntiva l'ammontare che viene calcolato in misura percentuale rispetto al prezzo di vendita

Le percentuali forfettarie sono le seguenti:

60% - per le cessioni di oggetti d'arte dei quali il prezzo di acquisto manca o è privo di rilevanza ovvero non è determinabile (*"l'irrelevanza del prezzo d'acquisto può essere ravvisata – anche - nelle ipotesi in cui questo risulti simbolico rispetto al valore degli oggetti d'arte.*);

50% - per i soggetti che esercitano attività di commercio al dettaglio esclusivamente in forma ambulante; per le cessioni di prodotti editoriali di antiquariato, francobolli da collezione e di collezioni di francobolli nonché di parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti da demolizioni di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche;

25% - per le cessioni di prodotti editoriali di antiquariato effettuate da ambulanti; per le cessioni di prodotti editoriali non d'antiquariato effettuate da chiunque.

L'ammontare del margine determinato in modo forfettario **deve considerarsi assorbente di tutti i costi** che ne influenzerebbero la determinazione analitica.

Pertanto, non è detraibile l'imposta assoluta per rivalsa dal soggetto per le prestazioni accessorie e di riparazione ricevute, dovendo ritenersi che di detti costi si sia tenuto conto in sede di determinazione della percentuale di abbattimento del prezzo di vendita

8. METODO FORFETTARIO MODALITA' DI REGISTRAZIONE

Per il metodo forfettario le modalità di registrazione delle operazioni sono dettate **dal terzo comma dell'articolo 38 del DL 41/1995**.

In questo caso anche le modalità di registrazione sono semplificate, infatti non dovrà essere istituito alcun registro aggiuntivo ma solamente annotare i corrispettivi nel relativo registro in maniera separata rispetto a quelli delle altre operazioni

Per quanto concerne gli acquisti di beni destinati alla rivendita, non vi è obbligo di registrazione, ma occorre numerare e conservare la relativa documentazione.

9. IL METODO GLOBALE

Il **metodo globale** è indicato dal **comma 6 dell'articolo 36 del detto DL 41/1995**.

Il metodo si distingue poiché il suo importo viene calcolato non relativamente a ciascuna operazione di rivendita, bensì **in relazione all'ammontare complessivo degli acquisti e delle cessioni effettuate nel periodo** (mensile o trimestrale) di riferimento globalmente considerato.

In altri termini, l'imposta dovuta per ciascun periodo è commisurata al margine globale dato dalla differenza tra l'ammontare complessivo delle cessioni e quello degli acquisti (aumentato delle spese di riparazione e accessorie) effettuati nei periodi di riferimento.

Peraltro, se l'ammontare degli acquisti supera quello delle vendite, l'eccedenza può essere computata nella liquidazione relativa al periodo successivo, la base imponibile viene quindi determinata periodicamente e per **masse di operazioni**.

Possono adottare il metodo globale (fatta salva l'opzione per quello analitico) gli operatori che svolgono, in maniera abituale, il commercio di:

veicoli usati;
monete e altri oggetti da collezione (fatta eccezione per i francobolli che rientrano nell'ambito operativo del metodo forfettario);
confezioni di materie tessili e prodotti di abbigliamento (compresi gli accessori);
beni, anche di generi diversi, acquistati per masse come compendio unitario e con prezzo indistinto;
beni di costo inferiore a 516,46 euro.

In caso di cessioni all'esportazione (o assimilate), il costo del bene esportato non concorre alla determinazione del margine globale e la rettifica in diminuzione degli acquisti deve essere eseguita con riferimento al periodo nel corso del quale l'esportazione è effettuata.

10. METODO GLOBALE MODALITA' DI REGISTRAZIONE

Per il metodo globale le modalità di registrazione delle operazioni sono dettate **dal quarto comma dell'articolo 38 del DL 41/1995**.

Tali soggetti sono obbligati a tenere due distinti registri. Il primo dedicato agli acquisti e nell'altro le cessioni, le indicazioni da inscrivere in detti registri sono simili a quelle già viste per il metodo analitico.

In particolare, nel caso in cui i beni oggetto della determinazione globale del margine siano soggetti ad aliquote diverse, gli imponibili da assoggettare alle corrispondenti aliquote sono determinati in base al rapporto tra i corrispettivi soggetti alla stessa aliquota e l'ammontare complessivo dei corrispettivi annotati per il periodo di riferimento (*vedi esempio al paragrafo 14*).

11. DISPOSIZIONI COMUNI AI TRE METODI

A prescindere dal regime adottato va chiarito che in **sede di fatturazione** i soggetti interessati **non possono**, se emettono la fattura, esporre l'imposta distintamente dal corrispettivo. Devono indicare l'importo totale dell'operazione ed espressamente annotare che trattasi di **operazione soggetta al regime del margine** (*indicando il regime normativo*).

L'emissione della fattura rimane obbligatoria nell'ipotesi di operazione per la quale si è scelto di applicare il **regime Iva ordinario** (anche se commercianti al minuto). In tale ipotesi, la fattura emessa dovrà recare l'espressa indicazione dell'imposta applicata sull'intero corrispettivo.

Per quanto riguarda le **sanzioni** le omissioni o le inesattezze relative alle annotazioni nei registri che devono essere obbligatoriamente tenuti dai soggetti che applicano il regime del margine sono punite con le sanzioni previste dall'articolo 42, Dpr 633/1972, per le corrispondenti violazioni commesse in applicazione del regime Iva ordinario.

Pertanto, chi omette le annotazioni prescritte è punito con la pena pecuniaria in misura **da due a quattro volte l'imposta** relativa alle operazioni

Se, invece, le annotazioni sono eseguite con indicazioni inesatte, tali da importare un'imposta inferiore, si applica **la stessa sanzione, commisurata alla differenza**.

12. OPZIONE PER IL REGIME IVA ORDINARIO

I soggetti che operano nel regime del margine, utilizzando **il metodo analitico o forfetario**, possono optare, **per ogni singola cessione, per l'applicazione dell'Iva secondo il regime ordinario**.

La scelta va comunicata nella dichiarazione relativa all'anno in cui l'operazione è stata effettuata. *"In sostanza il rivenditore, al momento della cessione di un determinato bene, gode del beneficio di una facoltà alternativa, che eserciterà secondo valutazioni di convenienza: o effettuare la cessione nell'ambito del regime del margine ovvero applicare il regime ordinario"* (detta circolare, paragrafo 3).

L'applicazione dell'imposta nei modi ordinari **implica in ogni caso l'emissione della fattura** (con l'indicazione dell'Iva applicata sull'intero corrispettivo della rivendita) e consente la detrazione dell'Iva assolta sull'acquisto del bene e sulle relative spese accessorie e di riparazione.

La detrazione spetta con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione assoggettata a regime ordinario, previa annotazione nel registro degli acquisti della fattura o bolletta doganale relativa al bene acquistato o importato ed è esercitata nella liquidazione in cui tale operazione è computata.

Non possono optare per il regime Iva ordinario coloro che applicano il metodo globale.

Infine, si ricorda che coloro che utilizzano il metodo globale di determinazione del margine possono optare per l'applicazione del metodo analitico (articolo 36, comma 6, DI 41/1995).

L'opzione va comunicata nella dichiarazione e **ha effetto fino a quando non sia revocata e, comunque, almeno fino al compimento del biennio successivo all'anno** nel corso del quale è esercitata.

13. REGIME DEL MARGINE ED OPERAZIONI CON L'ESTERO

I **rapporti con l'estero** dei soggetti che applicano il regime del margine sono regolati dall'articolo 37 del DL 41/1995.

Innanzitutto l'articolo chiarisce che le:

cessioni all'esportazione verso paesi extra Ue (articolo 8, Dpr 633/1972);

cessioni assimilate alle esportazioni (articolo 8-bis, Dpr 633/1972);

cessioni nei confronti di viaggiatori domiciliati e residenti fuori del territorio europeo (articolo 38-*quater*, Dpr 633/1972);

cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Città del Vaticano e in quello della Repubblica di San Marino (articolo 71, Dpr 633/1972);

cessioni nei confronti di organismi internazionali e sovranazionali e di rappresentanze diplomatiche e consolari (articolo 72, Dpr 633/1972);

dei beni rientranti nel detto regime, **il margine è non imponibile.**

Il margine relativo alle suindicate operazioni (al netto delle cessioni nei confronti di viaggiatori domiciliati e residenti fuori del territorio europeo) concorre sia alla formazione del *plafond* per acquisti di beni e servizi in sospensione di imposta sia alla determinazione della percentuale prevista per l'acquisizione dello *status* di esportatore abituale (DI 746/1983).

Per fini diversi dalla determinazione del suddetto *status*, nel volume d'affari dei soggetti che applicano il regime del margine rientra l'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti dai cessionari, al netto dell'Iva relativa al margine.

Con riguardo ai rapporti di scambio aventi a oggetto i beni rientranti nel regime in parola tra operatori residenti e soggetti d'imposta residenti in altri stati Ue, la disposizione in esame prevede che i relativi acquisti e cessioni effettuati con applicazione del regime del margine nello stato membro di provenienza **non sono considerate operazioni intracomunitarie.**

Pertanto, gli acquisti di beni da parte di operatori economici nazionali, per i quali viene applicata l'Iva in altri stati membri in base al regime del margine, ancorché i beni stessi siano spediti nel territorio dello Stato, non costituiscono acquisti intracomunitari.

Allo stesso modo, le cessioni di beni effettuate, con applicazione del regime del margine, da operatori nazionali nei confronti di soggetti residenti in altri stati membri non costituiscono cessioni intracomunitarie.

Al contrario, nel caso in cui il cedente del bene (nazionale o comunitario) non applichi il regime del margine, tali operazioni sono assoggettate alla disciplina prevista ai fini Iva per gli scambi intracomunitari (*cf*r DI 331/1993), a condizione che le operazioni stesse siano effettuate nei confronti di soggetti passivi d'imposta nello stato membro.

Inoltre, alle cessioni di beni assoggettate al regime del margine non si applica la disposizione che prevede la non imponibilità Iva delle cessioni interne effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni stessi sono spediti o trasportati in altro stato membro (articolo 58, comma 1, DI 331/1993).

Infine, le cessioni dei beni in esame, effettuate nei confronti di soggetti privati residenti in altro stato membro, sono in ogni caso soggette alla particolare disciplina del margine in quanto, nella fattispecie, non sono applicabili né le disposizioni concernenti il regime delle cessioni intracomunitarie (articolo 41, DI 331/1993) né quelle previste per le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili (articolo 40, comma 3, DI 331/1993).

14. UN ESEMPIO DI RIPARTIZIONE CON ALIQUOTE DIVERSE

Per concludere ipotizziamo delle cessioni rientranti nel regime globale del margine soggette ad aliquote diverse.

In questo caso occorre ripartire il margine tra le aliquote applicabili in base al rapporto tra i corrispettivi assoggettati alla medesima aliquota e il totale dei corrispettivi annotati nel periodo.

AMMONTARE DEI CORRISPETTIVI ANNOTATI NEL PERIODO		
Aliquota 4%	€	9.000,00
Aliquota 10%	€	12.000,00
Aliquota 22%	€	20.000,00
TOTALE OPERAZIONI	€	41.000,00
di cui MARGINE GLOBALE	€	18.000,00



MARGINE GLOBALE RIPARTITO TRA LE VARIE ALIQUOTE			
Aliquota 4%	€ 9.000,00 : € 41.000,00 x € 18.000,00 =	€	3.951,22
Aliquota 10%	€ 12.000,00 : € 41.000,00 x € 18.000,00 =	€	5.268,29
Aliquota 22%	€ 20.000,00 : € 41.000,00 x € 18.000,00 =	€	8.780,49

DETERMINAZIONE DELL'IVA A DEBITO			
Aliquota 4%	€ 3.951,22 : 104 x 100 x 4% =	€	151,97
Aliquota 10%	€ 5.268,29 : 110 x 100 x 10% =	€	478,94
Aliquota 22%	€ 8.780,49 : 122 x 100 x 22% =	€	1.583,37
TOTALE IVA DOVUTA DA OPERAZIONI DEL REGIME		€	2.214,28

